

16 FEB 2015

D.A. N. 102/DAR del

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 (funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 intitolato *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59”*;
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n.19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 14 rubricato *“Potere sostitutivo”*;
- Visto** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 16 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'art. 24 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012, approvativo del Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale;
- Visto** l'art. 45 comma 6 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;
- Visto** l'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;
- Visto** l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012;
- Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Considerato che l'art. 19, comma 2 *bis*, della legge regionale n.9/2010, prevede: *“(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente*



D.A. N. 102/DAR del 16 FEB 2015

divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...)”;

Considerato che l'art. 19, comma 12, della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e s.m.i. prevede:
“Fino all’inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’art.15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite”;

Tenuto conto che ad oggi, nonostante gli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii, non sono state ultimate, da parte degli enti locali ordinariamente competenti, le procedure previste dalla stessa legge e pertanto non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Considerato che l'impossibilità di proseguire con l'attuale modello gestionale comporterebbe, in alcune aree del territorio ad oggi non in grado autonomamente di assicurare i servizi, rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di garantire, in alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente alla urgente definizione delle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 8/RIF del 27 Settembre 2013 e le successive proroghe;

Considerato che l'art. 2 della Ordinanza n. 8/RIF/2013 dispone *“In ciascun territorio ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità nomina, tra il personale in servizio presso la Regione, (...), un Commissario straordinario che procederà, qualora a ciò non provvedano gli enti ordinariamente competenti, ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle S.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dalle Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013”;*

Considerato che l'art. 3 della Ordinanza n. 8/RIF/2013 dispone *“Nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d'Ambito, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora la SRR o i comuni in forma singola o associata non abbiano completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013, i Commissari straordinari di cui al precedente art. 2, garantiscono la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli*



D.A. N. 102 /DAR del 16 FEB 2015

impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni”;

Considerato che l'art. 4 Ordinanza n. 8/RIF/2013 dispone *“Nel caso in cui il servizio sia gestito dai Consorzi o Società d'Ambito o dai Comuni mediante esternalizzazione a terzi, il Commissario straordinario dovrà verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla SRR o dai comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli artt. 7 e 19 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013. Per gli impianti attualmente gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito, nonché per le relative autorizzazioni, trovano applicazione le disposizioni dettate all'art. 3 della presente ordinanza”;*

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità n. 1/2013- Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Vista la Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti emanata dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 45275 del 28/10/2013;

Vista l'Ordinanza n. 1/RIF del 14/01/2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 8/RIF del 27/09/2013 sino al 30/04/2013;

Vista l'Ordinanza n. 4/RIF del 29/04/2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 8/RIF del 27/09/2013 sino al 30/09/2013;

Vista l'Ordinanza n. 5/RIF del 26/09/2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 8/RIF del 27/09/2013 sino al 15/01/2015;

Vista l'Ordinanza n. 2/RIF del 14/01/2015 con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 8/RIF del 27/09/2013 sino al 30/06/2015;

Visto il decreto assessoriale n. 430 del 9 aprile 2014 con il quale si è determinata la indennità mensile lorda che dovrà essere corrisposta ai commissari straordinari nominati;

Visto il Decreto Assessoriale n. 10 del 15 Gennaio 2015 con il quale si è provveduto alla nomina dei Commissari Straordinari negli Ambiti Territoriali Ottimali ATO PA1, ATO PA3, ATO PA4, ATO PA5, ATO PA6, ATO ME3, ATO ME4, ATO RG1, ATO EN1, ATO CL1, ATO AG1, ATO AG2, ATO AG3, ATO TP2;

Vista la nota prot. n. 16 del 11/02/2015, con la quale il Commissario Straordinario nominato per l'ATO PA1, Ing. Raffaele Di Salvo, comunica di non potere più ottemperare all'incarico per sopravvenuti gravi impegni personali;

Ritenuto che occorre assicurare la continuità della funzione per i motivi già espressi nel D.A. n. 10/2015, la cui validità resta pienamente confermata ;

Valutati i requisiti professionali del dipendente Ferrara Loredana, in servizio presso l'Amministrazione regionale;



16 FEB 2015

D.A. N. ¹⁰² /DAR del

Ritenuto di dovere dare esecuzione all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana;

DECRETA

Art. 1

Di ratificare le dimissioni del precedente Commissario Straordinario incaricato, Ing. Di Salvo e nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il funzionario del Dipartimento Acqua e Rifiuti Ferrara Loredana, commissario straordinario per l'espletamento di quanto previsto dalla Ordinanza n.8/RIF del 27.09.2013 come da ultimo prorogata con Ordinanza n. 2/RIF del 14.01.2015 nel territorio ricompreso nell'attuale Ambito territoriale ottimale denominato "ATO PA1";

Art. 2

Il Commissario Straordinario di cui all'articolo precedente, dovrà garantire la continuità del servizio nei termini e nei modi disposti dalla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013 nonché dalle direttive di attuazione emanate in materia.

Il Commissario Straordinario, qualora non abbiano già provveduto gli enti ordinariamente competenti, dovrà, altresì, adottare con la massima urgenza tutti gli atti necessari per assicurare, comunque non oltre il termine di scadenza delle nomine, il passaggio delle competenze alle SS.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.9/2010 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica ed Utilità.

Il Commissario Straordinario dovrà assicurare con la massima urgenza, ed in caso di inerzia, adottare gli opportuni provvedimenti sostitutivi, l'espletamento dei seguenti adempimenti da parte delle SS.R.R. o dei Comuni in forma singola o associata e, in particolare:

- 1) adozione, da parte degli organi delle SS.R.R., della dotazione organica nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 della L.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) redazione e trasmissione dei piani d'ambito da parte delle SS.R.R. all'Assessorato competente, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.r. n.9/2010 che dovrà recepire gli eventuali piani d'intervento che siano stati già predisposti e presentati dai Comuni in forma singola o associata;
- 3) adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio, in conformità a quanto previsto all'art. 15 della L.r. n.9/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Resta fermo l'obbligo del Commissario Straordinario di continuare a svolgere le funzioni d'ufficio attribuite dal funzionigramma della struttura dipartimentale di appartenenza.

Art. 4

Il presente Decreto sarà notificato al Commissario Straordinario identificato al precedente art. 1 nonché alla relativa Società d'Ambito.

Le Società d'Ambito Servizi Comunali Integrati s.p.a. ATO PA1, è onerata della notifica del presente provvedimento ai Comuni soci afferenti al proprio ambito territoriale ottimale.

Il Dirigente Generale

(Ing. Domenico Armenio)



L'Assessore

(Att.ssa Vania Contrafatto)